

## Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)

### Modifica del ...

---

Il Consiglio federale svizzero  
ordina:

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO<sub>2</sub><sup>1</sup> è modificata come segue:

Art. 2 lett. a, a<sup>bis</sup>, a<sup>ter</sup>, a<sup>quater</sup> e d

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *automobile*: un'automobile di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali<sup>2</sup> (OETV), tenendo conto che è determinante lo stato al momento della prima immatricolazione; non sono considerate automobili ai sensi della presente ordinanza i veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE<sup>3</sup>;
- a<sup>bis</sup>. *autofurgone*: un'autofurgone di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV, tenendo conto che è determinante lo stato al momento della prima immatricolazione; non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009<sup>4</sup> e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007<sup>5</sup>, nonché i veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE;
- a<sup>ter</sup>. *trattore a sella leggero*: un trattore a sella di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t, tenendo conto che è determinante lo stato al momento della prima immatricolazione; non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordinanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE;
- d. *potenza termica totale*: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti fissi di un'impresa considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

Art. 5 cpv. 1 lett. c numero 3

<sup>1</sup> Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se:

- c. le riduzioni delle emissioni:
  3. non sono state conseguite in un'impresa soggetta a un impegno di riduzione che al contempo richiede il rilascio di attestati secondo l'articolo 12; sono escluse le imprese con obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti e programmi non siano contemplate da tale obiettivo; e

Art. 5a cpv. 3

<sup>3</sup> I programmi che dopo la scadenza del primo periodo di credito includono un unico piano sono portati avanti come progetti secondo l'articolo 5.

Art. 6 cpv. 2 lett. j

RS .....

<sup>1</sup> RS 641.711

<sup>2</sup> RS 741.41

<sup>3</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166, GU L 28 del 3.2.2015, pag. 3.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188/1 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171/1 del 29.6.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16.

<sup>2</sup> All'organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti:

- j. la durata del progetto, del programma e dei singoli piani;

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> La domanda di rilascio di attestati deve essere presentata all'UFAM. Essa comprende la descrizione del progetto o del programma, il rapporto di convalida e il contratto stipulato tra il richiedente e l'organismo di convalida.

*Art. 10 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'UFAM esamina il rapporto di monitoraggio, il relativo rapporto di verifica e il contratto stipulato tra il richiedente e l'organismo di convalida. Se necessario per il rilascio di attestati, l'UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso il richiedente.

<sup>1bis</sup> Esso decide sulla base delle informazioni di cui al capoverso 1 sul rilascio di attestati.

*Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c, e cpv. 3*

<sup>1</sup> Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, alle imprese con impegno di riduzione ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1, per le quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell'articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell'obiettivo di riduzione, se:

- c. all'impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all'articolo 35 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia<sup>6</sup> (LEne) per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 12a cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Alle imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull'evoluzione del consumo energetico e che in aggiunta si impegnano a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, sono rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni generate in Svizzera se:

- d. all'impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEne<sup>7</sup> per geotermia, biomassa o scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014.

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> Prima della pubblicazione l'UFAM sottopone al richiedente i documenti di cui al capoverso 1. Gli chiede di indicare le informazioni soggette al segreto di fabbricazione e di affari.

*Titolo prima dell'art. 17*

### **Capitolo 3:**

## **Provvedimenti per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

*Art. 17*

<sup>1</sup> Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero immatricolati per la prima volta.

<sup>2</sup> Sono considerati immatricolati per la prima volta i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera per la prima volta; sono esclusi i veicoli la cui ammissione alla circolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.

<sup>3</sup> L'immatricolazione in un'enclave doganale svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane<sup>8</sup> (LD) e nel Liechtenstein è considerata come immatricolazione in Svizzera. L'immatricolazione in un'enclave doganale estera secondo l'articolo 3 capoverso 2 LD, fatta eccezione per il Liechtenstein, è considerata immatricolazione all'estero.

<sup>4</sup> Se il termine secondo il capoverso 2 crea disparità di trattamento tra gli importatori di veicoli già omologati all'estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera e gli importatori di veicoli non ancora omologati all'estero prima della dichiarazione doganale in Svizzera o se si verificano abusi, il DATEC può:

- a. abbreviare o prorogare il termine al massimo di un anno;
- b. fissare un numero minimo indispensabile di chilometri percorsi.

<sup>5</sup> L'anno di riferimento è l'anno civile in cui è verificato il raggiungimento dell'obiettivo individuale.

<sup>6</sup> RS ... (FF 2016 6921)

<sup>7</sup> RS ... (FF 2016 6921)

<sup>8</sup> RS 631.0

**Art. 18** Grande importatore

<sup>1</sup> L'importatore di cui almeno 50 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi è considerato nell'anno di riferimento come grande importatore.

<sup>2</sup> L'importatore di cui più di 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri sono stati immatricolati per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi è considerato nell'anno di riferimento come grande importatore.

**Art. 19** Statuto provvisorio di grande importatore

<sup>1</sup> L'importatore di cui al massimo 49 automobili sono state immatricolate per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento può chiedere all'Ufficio federale dell'energia (UFE) di essere considerato provvisoriamente nell'anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi, come grande importatore.

<sup>2</sup> L'importatore di cui al massimo 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri sono stati immatricolati per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento può chiedere all'UFE di essere considerato provvisoriamente nell'anno di riferimento, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi, come grande importatore.

<sup>3</sup> Nel corrispondente parco veicoli nuovi sono conteggiati automobili e autofurgoni o trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento a partire dalla data di approvazione della domanda secondo il capoverso 1.

<sup>4</sup> Se nell'anno di riferimento l'importatore ha immatricolato per la prima volta al massimo 49 automobili o 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri, deve procedere a un conteggio separato per ogni veicolo del corrispondente parco veicoli nuovi.

**Art. 20** Piccolo importatore

L'importatore di cui al massimo 49 automobili o 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri sono stati immatricolati per la prima volta nell'anno precedente l'anno di riferimento e che nell'anno di riferimento non è provvisoriamente considerato come grande importatore, in relazione al corrispondente parco veicoli nuovi è considerato nell'anno di riferimento come piccolo importatore.

**Art. 21** Costruttore

A seconda del numero di veicoli immatricolati per la prima volta da un costruttore nell'anno precedente l'anno di riferimento, ad esso nell'anno di riferimento si applicano per analogia le disposizioni di questo capitolo vigenti per i grandi importatori oppure per i piccoli importatori.

**Art. 22** Raggruppamento di emissioni

<sup>1</sup> Entro il 30 novembre antecedente l'anno di riferimento, gli importatori e i costruttori che intendono costituire un raggruppamento di emissioni devono presentare all'UFE una corrispondente richiesta per un periodo da uno a cinque anni.

<sup>2</sup> Il raggruppamento di emissioni deve designare un rappresentante.

*Titolo prima dell'art. 23***Sezione 3: Basi di calcolo****Art. 23** Documenti da trasmettere

<sup>1</sup> Un veicolo importato da un grande importatore può essere immatricolato solamente dopo che sono stati resi noti i dati del veicolo necessari per il calcolo di un'eventuale sanzione e il veicolo può essere attribuito a un parco veicoli nuovi del grande importatore. Per i veicoli privi dell'approvazione del tipo, il grande importatore deve trasmettere all'Ufficio federale delle strade (USTRA) antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo:

- a. il rapporto di perizia compilato (modulo 13.20 A);
- b. la richiesta di attestato; e
- c. eventuali prove di cui all'articolo 25 capoverso 1.

<sup>2</sup> Un veicolo importato da un piccolo importatore può essere immatricolato solamente dopo che il piccolo importatore ha trasmesso all'USTRA il rapporto di perizia compilato (modulo 13.20 A), la richiesta di attestato nonché eventuali prove di cui all'articolo 24 capoversi 2-4 o articolo 25 capoverso 1 e ha versato l'importo dell'eventuale sanzione dovuta secondo l'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup> Se un importatore intende conteggiare un veicolo che ha importato nel parco veicoli nuovi di un altro grande importatore, deve comunicarlo all'USTRA antecedentemente alla prima immatricolazione del veicolo mediante richiesta di attestato. La richiesta deve contenere la firma del grande importatore che riprende il veicolo.

*Titolo prima dell'art. 24**Abrogato*

**Art. 24** Emissioni di CO<sub>2</sub> e peso a vuoto di veicoli con approvazione del tipo

<sup>1</sup> Per i veicoli il cui tipo è stato approvato, ai fini della determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del peso a vuoto sono determinanti, fatti salvi i capoversi 2-4, i dati nell'approvazione del tipo secondo l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali<sup>9</sup> (OATV).

<sup>2</sup> Se nell'approvazione del tipo di autofurgoni e trattori a sella leggeri non è indicato il peso a vuoto, è determinante il peso a vuoto rilevato nel rapporto di perizia (modulo 13.20 A).

<sup>3</sup> Se entro il termine di cui al capoverso 6 vengono trasmessi all'USTRA i seguenti dati basati sul *Certificate of Conformity* (COC) secondo l'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE<sup>10</sup>, sono questi a essere determinanti:

- a. il numero di identificazione del veicolo (VIN);
- b. le emissioni di CO<sub>2</sub> (combinata) secondo la posizione 49;
- c. eventuali innovazioni ecologiche; e
- d. il peso a vuoto, se disponibile, secondo la posizione 13.2, altrimenti secondo la posizione 13.

<sup>4</sup> Per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un'approvazione del tipo in più fasi secondo l'articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE, ai fini della determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del peso a vuoto del veicolo completato conformemente all'allegato XII numero 5 del regolamento (CE) 692/2008<sup>11</sup>, sono determinanti i seguenti dati basati sul COC, sempre che questi siano trasmessi all'USTRA entro il termine di cui al capoverso 6:

- a. i dati di cui al capoverso 3 lettere a-c;
- b. il peso a vuoto del veicolo di base; e
- c. il peso complessivo ammesso tecnicamente del veicolo di base carico.

<sup>5</sup> Per i veicoli il cui tipo è stato approvato, che precedentemente alla prima immatricolazione vengono equipaggiati con un motore alimentato con un altro carburante, sono determinanti le prove di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettere b-d, sempre che queste siano trasmesse all'USTRA entro il termine di cui al capoverso 6.

<sup>6</sup> I dati e le prove di cui ai capoversi 3-5 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio dopo la scadenza dell'anno di riferimento oppure, nel caso di un piccolo importatore, precedentemente alla prima immatricolazione del veicolo.

<sup>7</sup> A fini del controllo dei dati di cui ai capoversi 3 e 4, l'USTRA e l'UFE possono richiedere all'importatore la trasmissione del COC in originale.

**Art. 25** Emissioni di CO<sub>2</sub> e peso a vuoto di veicoli privi di approvazione del tipo

<sup>1</sup> Nel caso di veicoli esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 OATV<sup>12</sup>), ai fini della determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del peso a vuoto del veicolo completo oppure, nel caso di un autofurgone o di un trattore a sella leggero con un'approvazione del tipo in più fasi secondo l'articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE del veicolo completato, sono determinanti le seguenti prove:

- a. i dati basati sul COC secondo l'articolo 24 capoverso 3 o 4;
- b. la prova scritta sulla scorta di un rapporto di perizia redatto da un servizio d'esame indicato nell'appendice 2 OATV (valutazione della conformità) o da un servizio d'esame estero (certificazione della conformità), attestante la conformità del veicolo alle prescrizioni svizzere;
- c. l'approvazione rilasciata da uno Stato estero secondo il diritto nazionale o internazionale, di cui nell'allegato 2 OATV<sup>13</sup> o secondo norme almeno equivalenti alle prescrizioni svizzere; oppure
- d. il rapporto di perizia allestito da un servizio d'esame elencato nell'appendice 2 OATV o la cui competenza è assegnata a titolo provvisorio dall'USTRA ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 OATV.

<sup>2</sup> Nel caso dei veicoli per i quali non sussistono le prove di cui al capoverso 1, le emissioni di CO<sub>2</sub> vengono calcolate conformemente all'allegato 4.

<sup>3</sup> Se le emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo non possono essere calcolate secondo il capoverso 2, si suppone un valore per le automobili di 300 g CO<sub>2</sub>/km e per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri di 400 g CO<sub>2</sub>/km.

**Art. 26** Innovazioni ecologiche

Una riduzione delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> di un parco veicoli nel caso di grandi importatori rispettivamente delle emissioni di CO<sub>2</sub> di un veicolo nel caso di piccoli importatori, conseguita grazie all'impiego di tecnologie innovative riconosciute secondo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009<sup>14</sup> o secondo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/2011<sup>15</sup>, viene considerata fino ad un massimo di 7 g CO<sub>2</sub>/km.

<sup>9</sup> RS 741.511

<sup>10</sup> Vedasi nota a piè di pagina all'art. 2 lett. a.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 143/2013, GU L 47 del 20.2.2013, pag. 51.

<sup>12</sup> RS 741.511

<sup>13</sup> RS 741.41

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 333/2014, GU L 103 del 5.4.2014, pag. 15.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 253/2014, GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1.

**Art. 27** Calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> per i grandi importatori

<sup>1</sup> Le emissioni medie di CO<sub>2</sub> di un parco veicoli nuovi di un grande importatore si calcolano facendo la media aritmetica delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> delle automobili rispettivamente degli autoveicoli e dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento, con arrotondamento a tre cifre decimali.

<sup>2</sup> Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del rispettivo parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, negli anni di riferimento dal 2020 al 2022 vengono considerate dal parco veicoli nuovi le seguenti quote di veicoli con le emissioni di CO<sub>2</sub> più basse:

- a. nell'anno di riferimento 2020: 85 per cento;
- b. nell'anno di riferimento 2021: 90 per cento;
- c. nell'anno di riferimento 2022: 95 per cento.

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, i veicoli che producono emissioni inferiori a 50 g CO<sub>2</sub>/km fino a una diminuzione complessiva massima delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di 7,5 g CO<sub>2</sub>/km, negli anni di riferimento dal 2020 al 2022 sono computati come segue:

- a. nell'anno di riferimento 2020: due volte;
- b. nell'anno di riferimento 2021: 1,67 volte;
- c. nell'anno di riferimento 2022: 1,33 volte.

**Art. 28** Obiettivo individuale

<sup>1</sup> L'obiettivo individuale per le emissioni di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi di un grande importatore o del singolo veicolo di un piccolo importatore si calcola conformemente all'allegato 4a.

<sup>2</sup> Se al costruttore è accordata una deroga dall'obiettivo secondo l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009<sup>16</sup> o l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2011<sup>17</sup>, per i veicoli delle rispettive marche l'obiettivo individuale viene adattato.

<sup>3</sup> Il grande importatore che intende conteggiare i veicoli secondo il capoverso 2 con un obiettivo individuale adattato, deve darne comunicazione all'UFE antecedentemente alla prima immatricolazione del primo veicolo nell'anno di riferimento. Indipendentemente dal loro numero, questi veicoli vengono conteggiati come un parco veicoli nuovi separato.

*Titolo prima dell'art. 29**Abrogato***Art. 29** Importi delle sanzioni

<sup>1</sup> Il DATEC stabilisce annualmente nell'allegato 5 gli importi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> per il successivo anno di riferimento, basandosi sugli importi vigenti nell'Unione europea conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009<sup>18</sup> e all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 510/2011<sup>19</sup> nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2.

<sup>2</sup> Per la conversione in franchi svizzeri si applica il valore medio dei tassi di cambio giornalieri nella vendita dei dodici mesi antecedenti il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di riferimento.

*Titolo prima dell'art. 30***Sezione 4: Calcolo e riscossione della sanzione per i grandi importatori****Art. 30** Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

<sup>1</sup> Terminato l'anno di riferimento, l'UFE verifica per ogni grande importatore se le emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco veicoli nuovi superano l'obiettivo individuale.

<sup>2</sup> Le emissioni che superano l'obiettivo individuale, ai fini del calcolo della sanzione vengono arrotondate per difetto al precedente grammo intero di CO<sub>2</sub>/km.

<sup>3</sup> In caso di superamento dell'obiettivo individuale l'UFE stabilisce la sanzione conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> nonché all'allegato 5 e allestisce la fattura finale tenendo in considerazione gli acconti di cui all'articolo 31 capoverso 2.

<sup>4</sup> Se dalla fattura finale emerge un'eccedenza a favore del grande importatore, l'UFE gli rimborsa tale somma.

**Art. 31** Acconti trimestrali

<sup>1</sup> L'UFE trasmette con cadenza trimestrale a ogni grande importatore una lista dei veicoli immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento in corso nonché le emissioni medie di CO<sub>2</sub> e l'obiettivo individuale dei suoi parchi veicoli nuovi.

<sup>2</sup> L'UFE può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell'eventuale sanzione nell'anno di riferimento, in particolare se:

- a. un importatore è considerato provvisoriamente nell'anno di riferimento come grande importatore;
- b. un grande importatore ha la propria sede all'estero;

<sup>16</sup> Vedasi nota a piè di pagina all'art. 26.

<sup>17</sup> Vedasi nota a piè di pagina all'art. 26.

<sup>18</sup> Vedasi nota a piè di pagina all'art. 26.

<sup>19</sup> Vedasi nota a piè di pagina all'art. 26.

- c. un grande importatore ha esecuzioni pendenti o gli è stato rilasciato un attestato di carenza di beni;
- d. le emissioni di CO<sub>2</sub> medie di un parco veicoli nuovi superano l'obiettivo individuale nell'anno di riferimento di oltre 5 g CO<sub>2</sub>/km.

<sup>3</sup> L'UFE calcola gli importi degli acconti basandosi sui dati di cui al capoverso 1. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione.

*Art. 32* Termine di pagamento e interesse

<sup>1</sup> Il grande importatore deve pagare le fatture e la fattura finale entro 30 giorni dal ricevimento.

<sup>2</sup> I rimborsi secondo l'articolo 30 capoverso 3, compreso l'interesse sugli importi da rimborsare, vengono effettuati entro lo stesso termine.

<sup>3</sup> Se non paga la fattura o la fattura finale entro il termine stabilito, il grande importatore deve un interesse di mora.

<sup>4</sup> I tassi d'interesse per l'interesse di mora e per l'interesse sugli importi da rimborsare si orientano ai valori dell'appendice dell'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta<sup>20</sup>.

*Art. 33* Decisione della sanzione

Se nonostante il sollecito il grande importatore non paga una fattura o la fattura finale, l'UFE decide la sanzione.

*Art. 34* Garanzie

<sup>1</sup> Se un grande importatore è in ritardo con il pagamento di una fattura, l'UFE può decidere che fino al pagamento completo dell'importo dovuto sia trattato alla stregua di un piccolo importatore.

<sup>2</sup> Se ritiene che il pagamento della sanzione o degli interessi di mora sia a rischio, l'UFE può esigere una garanzia in forma di deposito in denaro o di garanzia bancaria.

*Titolo prima dell'art. 35*

### **Sezione 5: Calcolo e riscossione della sanzione per i piccoli importatori**

*Art. 35*

<sup>1</sup> L'USTRA verifica se le emissioni di CO<sub>2</sub> di ogni veicolo del piccolo importatore superano l'obiettivo individuale.

<sup>2</sup> In caso di superamento dell'obiettivo individuale l'USTRA stabilisce la sanzione conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> nonché all'allegato 5 ed emette la relativa fattura. Negli anni di riferimento dal 2020 al 2022 la sanzione per ogni veicolo deve essere moltiplicata per le aliquote di cui all'articolo 27 capoverso 2.

<sup>3</sup> Sono parimenti applicabili l'articolo 32 e l'articolo 33.

<sup>4</sup> La decisione secondo l'articolo 33 spetta all'USTRA.

*Titolo prima dell'art. 36*

### **Sezione 6: Resoconto e informazione al pubblico**

*Art. 36*

<sup>1</sup> Il DATEC redige, per la prima volta nel 2019 e successivamente ogni tre anni, un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi individuali e sull'efficacia delle misure di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili all'attenzione delle competenti commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

<sup>2</sup> Per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri il rapporto viene redatto per la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

<sup>3</sup> L'UFE informa annualmente in forma appropriata la popolazione in merito al raggiungimento degli obiettivi, alle sanzioni riscosse e alle spese amministrative. Esso rende note le seguenti informazioni sui grandi importatori e sui raggruppamenti di emissioni:

- a. il nome del grande importatore rispettivamente il nome del raggruppamento di emissioni e dei relativi membri;
- b. il numero di parchi veicoli nuovi del grande importatore rispettivamente del raggruppamento di emissioni;
- c. il numero di veicoli dei singoli parchi veicoli nuovi;
- d. gli obiettivi individuali dei singoli parchi veicoli nuovi;
- e. le emissioni medie di CO<sub>2</sub> dei singoli parchi veicoli nuovi;
- f. le sanzioni riscosse per i singoli parchi veicoli nuovi.

<sup>20</sup> RS 642.124

*Titolo prima dell'art. 37*

## **Sezione 7:**

### **Utilizzazione dei proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub>**

*Art. 37*

<sup>1</sup> I proventi della sanzione di cui all'articolo 13 della legge sul CO<sub>2</sub> vengono annualmente assegnati al fondo infrastrutturale nel secondo anno successivo all'anno di riferimento.

<sup>2</sup> I proventi corrispondono alle sanzioni riscosse nell'anno di riferimento, inclusi gli interessi di mora e dedotti i costi di esecuzione e gli interessi sugli importi da rimborsare.

*Capitolo 3, Sezione 5 (art. 38 e 39)*

*Abrogato*

*Art. 74a* Computo di attestati all'obiettivo di emissione

Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l'articolo 12 capoverso 2 come pure le riduzioni delle emissioni ottenute nel quadro di progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a sono considerate emissioni di gas serra dell'impresa.

*Art. 74b* Adeguamento dell'impegno di riduzione delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione

<sup>1</sup> Su richiesta l'UFAM adegua l'impegno di riduzione delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e che richiedono il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 96a.

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo utilizzando l'apposito modulo dell'UFAM.

<sup>3</sup> La domanda deve fornire indicazioni su:

- a. le emissioni di CO<sub>2</sub> generate nel 2012 dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete;
- b. l'evoluzione annuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete.

*Art. 76 Titolo nonché cpv. 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 3*

Inadempimento dell'impegno di riduzione e dell'obbligo di investire

<sup>1bis</sup> Se un'impresa che gestisce impianti di cogenerazione non adempie l'obbligo di investire di cui all'articolo 96a capoverso 2, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell'importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>1ter</sup> Se un'impresa che gestisce impianti di cogenerazione non adempie all'obbligo di investire secondo l'articolo 98a capoverso 2, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell'importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup> Gli importi restituiti di cui al capoverso 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> sono considerati proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>.

*Art. 83 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computate in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEne<sup>21</sup> non danno luogo al rilascio di attestati.

*Art. 90 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettera a sono computate in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEne<sup>22</sup> non danno luogo al rilascio di attestati.

*Art. 96 cpv. 1, cpv. 2 lett. c*

<sup>1</sup> Il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> può essere richiesto da imprese e persone che:

- a. sono esenti dal pagamento della tassa sul CO<sub>2</sub>;
- b. gestiscono impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione (art. 32a cpv. 1 legge sul CO<sub>2</sub>);
- c. utilizzano a scopo non energetico i combustibili per i quali è applicata la tassa (art. 32c legge sul CO<sub>2</sub>).

<sup>21</sup> RS ... (FF 2016 6921)

<sup>22</sup> RS ... (FF 2016 6921)

<sup>2</sup> Sono esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub>:

- c. le imprese che hanno preso un impegno di riduzione (art. 31 e art. 31a legge sul CO<sub>2</sub>).

*Art. 96a* Rimborso per le imprese che hanno preso un impegno di riduzione e gestiscono impianti di cogenerazione

<sup>1</sup> Un'impresa che ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub> se:

- a. uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 1 MW e al massimo 20 MW;
- b. rispetto al 2012 uno o più impianti di cogenerazione hanno prodotto 1,22 GWh di elettricità in più all'anno generata da combustibili fossili; e
- c. ha utilizzato al di fuori dell'impresa l'elettricità supplementare prodotta.

<sup>2</sup> Essa ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub> se:

- a. utilizza questo importo per misure di cui all'articolo 31a capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>;
- b. la misura contribuisce all'aumento dell'efficienza energetica;
- c. non attua le misure in un'altra impresa che ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
- d. non fa valere in altro modo l'efficacia delle misure;
- e. attua le misure entro il 2020; su richiesta l'UFAM può prorogare questo termine di due anni;
- f. redige un rapporto periodico per l'UFAM secondo l'articolo 72;
- g. comunica all'UFAM eventuali differenze rispetto all'obbligo di investire secondo la lettera a, corredati da una motivazione e dall'indicazione delle misure correttive previste.

*Art. 98a* Rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione

<sup>1</sup> Un'impresa che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e che gestisce impianti di cogenerazione secondo l'articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>, su richiesta ottiene per ogni impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 1 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

<sup>2</sup> L'impresa ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità, se:

- a. utilizza questo importo per misure di cui all'articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>;
- b. la misura contribuisce all'aumento dell'efficienza energetica;
- c. non attua le misure in un'altra impresa che ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
- d. non fa valere in altro modo l'efficacia delle misure;
- e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi; su richiesta l'UFAM può prorogare tale termine di due anni.

*Art. 98b* Domanda di rimborso per le restanti imprese che gestiscono impianti di cogenerazione

<sup>1</sup> La domanda di rimborso deve essere presentata entro il 30 giugno all'UFAM all'attenzione dell'autorità esecutiva. Essa deve essere redatta nella forma richiesta dall'autorità esecutiva e contenere in particolare:

- a. l'indicazione della quantità dei combustibili gravati dalla tassa impiegati per la produzione di elettricità, calcolata sulla base della quantità di elettricità comprovata nella garanzia di origine e del potere calorifico del vettore energetico utilizzato;
- b. indicazioni sulla potenza termica;
- c. indicazioni sull'evoluzione annuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione misurata di elettricità;
- d. indicazioni sulle misure previste;
- e. indicazioni sulla quantità e sul tipo di combustibili fossili consumati per la produzione di elettricità sotto forma di registrazioni dell'entrata, dell'uscita e del consumo dei carburanti nonché delle scorte;
- f. le fatture degli importi della tassa sul CO<sub>2</sub> pagati;
- g. la garanzia di origine secondo l'articolo 9 capoverso 1 LENE<sup>23</sup>;
- h. l'aliquota della tassa sul CO<sub>2</sub> applicata.

<sup>2</sup> L'UFAM verifica i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a-d e inoltra la domanda all'AFD per la decisione.

<sup>3</sup> Alla domanda di rimborso va inoltre allegato un rapporto di monitoraggio. Esso fornisce in particolare indicazioni sull'evoluzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione di elettricità, nonché una descrizione delle misure e degli investimenti attuati.

*Art. 98c* Periodicità del rimborso per le imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

<sup>1</sup> La domanda di rimborso viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell'anno precedente o nell'anno contabile scaduto l'anno precedente.

<sup>23</sup> RS ... (FF 2016 6921)

<sup>2</sup> Il rimborso viene effettuato dall'AFD e comprende il 100 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

<sup>3</sup> Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

*Titolo prima dell'art. 104*

## **Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>**

### **Sezione 1: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici**

*Art. 104*      Diritto ai contributi globali

<sup>1</sup> La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali secondo l'articolo 34 della legge sul CO<sub>2</sub> al fine di agevolare l'adozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici, se:

- a. sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 57–62 dell'ordinanza del ... sull'energia<sup>24</sup> (OEn);
- b. le misure sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>; e
- c. le misure sono attuate a livello intercantonale in modo armonizzato.

<sup>2</sup> Non danno diritto all'ottenimento di contributi globali in particolare le misure:

- a. attuate in imprese che hanno preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO<sub>2</sub> o che partecipano all'SSQE;
- b. attuate nel quadro di convenzioni stipulate con la Confederazione secondo l'articolo 4 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione stabilito per legge, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni;
- c. che beneficiano già, sotto altre forme, del sostegno della Confederazione o di un'organizzazione privata nell'ambito della protezione del clima, se in tal modo non si raggiunge un'ulteriore riduzione delle emissioni.

*Art. 105*      Procedura

La procedura si basa sugli articoli 65, 66 e 69 OEn<sup>25</sup>, tenuto conto delle seguenti particolarità:

- a. nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara la propria disponibilità a svolgere un programma comprendente misure di cui all'articolo 104;
- b. l'UFE trasmette la domanda per conoscenza all'UFAM.

*Art. 106*      Utilizzo delle risorse

Il Cantone deve utilizzare almeno l'80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per misure per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo secondo l'articolo 50 LEne.

*Art. 107*      Versamento

I contributi globali ai Cantoni vengono versati annualmente.

*Art. 108*      Spese di esecuzione

<sup>1</sup> Le risorse messe a disposizione per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> e versate sotto forma di contributi globali ai Cantoni, sono utilizzate per indennizzare in modo forfettario i costi di esecuzione sostenuti dal Cantone. L'importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale.

<sup>2</sup> Dalle stesse risorse viene tratto l'indennizzo all'UFE per la comunicazione del programma, pari al massimo a un milione di franchi all'anno.

*Art. 109*      Comunicazione

<sup>1</sup> L'UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> negli edifici. Esso stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni.

<sup>2</sup> Il Cantone rende noto il programma di promozione nel Cantone stesso e comunica in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO<sub>2</sub>.

*Art. 110*      Rendiconto

<sup>1</sup> Il rapporto viene redatto in base all'articolo 61 OEn<sup>26</sup>.

<sup>2</sup> Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 61 capoverso 3 OEn, il rapporto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.

<sup>3</sup> L'UFE trasmette il rapporto per conoscenza all'UFAM.

<sup>24</sup> RS 730.01

<sup>25</sup> RS 730.01

<sup>26</sup> RS 730.01

**Art. 111** Controllo

Il controllo del corretto impiego dei contributi globali si basa sull'articolo 62 OEn<sup>27</sup>.

**Art. 111a**

*Abrogato*

**Titolo prima dell'art. 112****Sezione 1a: Sostegno a progetti per l'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore****Art. 112** Diritto ai contributi

<sup>1</sup> Nell'ambito di progetti finalizzati all'impiego diretto della geotermia per la produzione di calore (art. 34 cpv. 2 legge sul CO<sub>2</sub>) possono essere concessi contributi per la ricognizione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici se sono soddisfatti i requisiti di cui all'allegato 12.

<sup>2</sup> Gli importi ammontano al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili del progetto. Essi sono stabiliti nell'allegato 12.

**Art. 113** Domanda

<sup>1</sup> Le domande per l'ottenimento di un contributo vengono presentate all'UFE.

<sup>2</sup> Le domande possono essere presentate dopo che il progetto ha ottenuto in via definitiva le necessarie autorizzazioni e concessioni e che il suo finanziamento è garantito.

<sup>3</sup> Per l'esame delle domande l'UFE incarica un gruppo indipendente composto da un massimo di sei esperti, che valuta le domande secondo i requisiti dell'allegato 12 e trasmette una raccomandazione per la valutazione del progetto. Nell'adempimento del proprio compito il gruppo di esperti può coinvolgere altri specialisti.

<sup>4</sup> Se sono soddisfatti i requisiti per la concessione di un contributo, la Confederazione stipula con il richiedente un contratto di diritto amministrativo.

**Art. 113a** Ordine di presa in considerazione

<sup>1</sup> Se non vi sono risorse disponibili oppure se le risorse non sono sufficienti, l'UFE inserisce il progetto in una lista d'attesa, a meno che risulti evidente che il progetto stesso non soddisfa i requisiti.

<sup>2</sup> L'UFE comunica al richiedente che il proprio progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

<sup>3</sup> Se vi sono nuovamente risorse disponibili, per la verifica delle domande secondo l'articolo 113 l'UFE considera i progetti più avanzati. Se più progetti presentano lo stesso livello d'avanzamento, viene considerato il progetto la cui domanda è stata presentata per prima in ordine cronologico.

**Art. 113b** Restituzione

<sup>1</sup> Per la restituzione dei contributi si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi<sup>28</sup> (LSu). Può essere altresì richiesta la restituzione dei contributi, se l'esercizio di un impianto ha prodotto utili tali da dimostrare a posteriori che i sussidi non sarebbero stati necessari.

<sup>2</sup> In caso di utilizzo del progetto per altri scopi, è richiesta la restituzione dei contributi versati solo se con tale utilizzo viene conseguito un utile.

<sup>3</sup> Prima di un utilizzo per altri scopi o di un'alienazione l'UFE deve essere informato in merito a:

- a. tipo di utilizzazione previsto;
- b. rapporti di proprietà e responsabili;
- c. eventuali utili e loro entità.

**Art. 119 cpv. 1**

<sup>1</sup> La quota dei proventi della tassa spettante alla popolazione (quota di proventi spettante alla popolazione) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante alla popolazione per l'anno di riscossione e la differenza della quota stimata due anni prima nonché la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate due anni prima secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub>.

**Art. 120 cpv. 1**

<sup>1</sup> La quota di proventi spettante alla popolazione viene distribuita dagli assicuratori su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nell'anno di riscossione. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota per la popolazione delle risorse non impiegate secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

**Art. 124 cpv. 1**

<sup>1</sup> La quota dei proventi della tassa spettante all'economia (quota di proventi spettante all'economia) comprende la quota dei proventi annui stimati spettante all'economia per l'anno di riscossione e la differenza della quota stimata due anni prima delle risorse non

<sup>27</sup> RS 730.01

<sup>28</sup> RS 616.1

impiegate secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub>, dedotta la quota spettante alla popolazione delle risorse non impiegate due anni prima secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub>.

*Art. 125 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La quota spettante all'economia viene distribuita dalle casse di compensazione AVS (casse di compensazione) ai datori di lavoro su incarico e sotto la vigilanza dell'UFAM nonché secondo le istruzioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi nonché la quota per la popolazione delle risorse non impiegate secondo l'articolo 34 capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> vengono compensate nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

<sup>2</sup> Le casse di compensazione distribuiscono la quota dei proventi spettante all'economia entro il 30 settembre dell'anno di riscossione. Su richiesta, in casi motivati l'UFAM può prorogare adeguatamente questo termine.

*Art. 130 cpv. 2 e cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. Nel fare ciò esso è sostenuto dall'USTRA.

<sup>4<sup>bis</sup></sup> L'UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici e ai contributi per l'impiego diretto della geotermia.

*Art. 134 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive che ne hanno necessità per l'esecuzione. In particolare:

- a. l'USTRA trasmette all'UFE i dati necessari all'esecuzione del capitolo 3 della presente ordinanza.

*Art. 135 lett. c e c<sup>bis</sup>*

Il DATEC adegua:

- c. l'allegato 4a numero 2: per stabilire annualmente il peso a vuoto medio delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta nell'anno civile precedente;
- c<sup>bis</sup>. l'allegato 5: per stabilire annualmente i contributi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>;

*Titolo prima dell'art. 146c*

**Sezione 2b: Disposizioni transitorie**

*Art. 146d*

Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall'anno di riferimento 2020.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 3, 7 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> Gli allegati 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

<sup>3</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4a e 12.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

**Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati***Let. d*

Per i progetti o programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante:

- d. l'impiego di biocarburanti che non soddisfano i requisiti della legge federale del 21 giugno 1996<sup>29</sup> sull'imposizione degli oli minerali e delle relative disposizioni attuative;

<sup>29</sup> RS 641.61

**Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 24 o 25 capoverso 1****1 Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub>**

1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,9 \cdot (0,047 m + 0,561 p + 56,621)$$

1.2 Motore a benzina e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,9 \cdot (0,102 m + 0,328 p + 9,481)$$

1.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,9 \cdot (0,116 m - 57,147)$$

1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,9 \cdot (0,108 m - 11,371)$$

1.5 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,9 \cdot (0,116 m - 6,432)$$

CO<sub>2</sub>: emissioni di CO<sub>2</sub> (combinata) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

**2 Arrotondamento delle emissioni di CO<sub>2</sub>**Le emissioni di CO<sub>2</sub> sono arrotondate come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della prima cifra decimale è arrotondato per eccesso.

## Calcolo dell'obiettivo individuale

### 1 Calcolo dell'obiettivo individuale

1.1 L'obiettivo individuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> per i piccoli importatori è calcolato singolarmente per ogni veicolo secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del veicolo:  $z + a \cdot (m - M_{t-2})$  g CO<sub>2</sub>/km;

1.2 L'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del parco veicoli nuovi:  $z + a \cdot (M_{i,t} - M_{t-2})$  g CO<sub>2</sub>/km;

z: obiettivo relativo alle emissioni di CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO<sub>2</sub>:

automobili: 130 g CO<sub>2</sub>/km entro l'anno di riferimento 2019 compreso, 95 g CO<sub>2</sub>/km a partire dall'anno di riferimento 2020

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 147 g CO<sub>2</sub>/km a partire dall'anno di riferimento 2020

a: coefficiente angolare della retta del valore limite:

automobili: 0,0457 entro l'anno di riferimento 2019 compreso, 0,0333 a partire dall'anno di riferimento 2020

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096 a partire dall'anno di riferimento 2020

m: peso a vuoto dell'automobile rispettivamente dell'autofurgone o del trattore a sella leggero in kg

$M_{i,t}$ : peso a vuoto medio in kg delle automobili rispettivamente degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali

$M_{t-2}$ : peso a vuoto medio in kg delle automobili rispettivamente degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento

### 2 Peso a vuoto medio

Il peso a vuoto medio delle automobili immatricolate per la prima volta era nel:

2014 di 1507 kg

2015 di 1532 kg

**Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale****Importi secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>**

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale per l'anno di riferimento 2018 sono i seguenti:

- a. per il primo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 5.50 franchi;
- b. per il secondo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 16.50 franchi;
- c. per il terzo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 27.50 franchi;
- d. per ogni ulteriore grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 104.50 franchi.

*Allegato 7*  
(art. 42 cpv. 1 lett. a, 66 cpv. 1 lett. a e b e 66 cpv. 3 lett. a e b)

**Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all'esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione**

*Numero 18*

Gestione di piscine, piste di ghiaccio artificiale, alberghi utilizzati a scopi turistici nonché locomotive e navi con trazione a vapore;

**Tariffa della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili:  
84 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>**

Voce della tariffa doganale <sup>30</sup>	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 kg
2701.	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:	
	– carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:	
1100	– – antracite	198.20
1200	– – carbone fossile bituminoso	198.20
1900	– – altri carboni fossili	198.20
2000	– mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	198.20
2702.	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:	
1000	– ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	190.70
2000	– ligniti agglomerate	190.70
2704. 0000	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	238.60
		ogni 1000 l a 15°C
2710.	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base; residui di oli:	
	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, diversi dai residui:	
	– – oli leggeri e preparazioni:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1291	– – – benzina e sue frazioni	194.90
1292	– – – white spirit	194.90
1299	– – – altri	194.90
	– – – altri:	
	– – – destinati ad altri usi:	
1991	– – – – petrolio	211.70
1992	– – – – oli per il riscaldamento:	
	– extraleggero	222.60
		ogni 1000 kg
	– medio e pesante	266.30
Voce della tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
1999	– – – – altri distillati e prodotti	ogni 1000 l a 15 °C
	– – – – Gasöl	222.60
		ogni 1000 kg
	– – – – andare	266.30
		ogni 1000 l a 15 °C
2090	– oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l'elemento base, contenenti biodiesel, diversi dai residui di oli:	
	– – destinati ad altri usi (solo quota fossile)	222.60
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	– liquefatti:	
	– – gas naturale:	
1190	– – – altri	97.40
	– – propano:	
1290	– – – altri	127.70
	– – butani:	
1390	– – – altri	147.80
	– – etilene, propilene, butilene e butadiene:	
1490	– – – altri	163.80
	– – altri:	
1990	– – – altri	163.80

30 RS 632.10, All.

Voce della tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr.
		ogni 1000 kg
	– allo stato gassoso:	
	– – gas naturale:	
2190	– – – altri	216.70
	– – – altri:	
2990	– – – altri	243.60
2713.	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	– coke di petrolio:	
1100	– – non calcinato	244.40
1200	– – calcinato	244.40
		ogni 1000 l a 15 °C
3826.	Biodiesel e sue miscele, contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
0090	– destinati ad altri usi (solo quota fossile)	222.60
...	Combustibili derivanti da altre materie prime fossili	194.90

## **Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore**

### **1. Ricognizione e sfruttamento**

- 1.1 La ricognizione comprende analisi volte da un lato alla caratterizzazione indiretta del sottosuolo di un presunto serbatoio geotermico e dall'altro alla determinazione dell'ubicazione in superficie nonché del punto sotterraneo di una perforazione di sondaggio.
- 1.2 Lo sfruttamento comprende il sondaggio mediante perforazione nonché l'estrazione e il trasporto in superficie dell'acqua calda nonché un'eventuale riconduzione nel serbatoio geotermico dell'acqua prelevata (secondo foro di perforazione).

### **2. Costi d'investimento computabili**

- 2.1 Nell'ambito della ricognizione sono computabili i costi d'investimento strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
  - a. l'acquisizione di nuovi geodati nell'area di ricognizione;
  - b. la pianificazione nell'ambito di contratti di servizio stipulati con terzi per l'acquisizione di nuovi geodati;
  - c. l'analisi e l'interpretazione, se prestate da terzi.
- 2.2 Nell'ambito dello sfruttamento sono computabili i costi d'investimento strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle seguenti attività:
  - a. la preparazione, la costruzione e lo smantellamento del cantiere di perforazione;
  - b. le perforazioni, comprese tubazioni, cementazione e completamento per la prevista perforazione di sondaggio, le perforazioni di riconduzione e le perforazioni di monitoraggio;
  - c. le stimolazioni del foro di trivellazione;
  - d. le prove di pozzo;
  - e. le misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa;
  - f. l'analisi di sostanze rinvenute;
  - g. l'assistenza geologica, l'analisi e l'interpretazione dei dati, se forniti da terzi.
- 2.3 Non sono computabili i costi generati nell'ambito di procedure ufficiali per la ricognizione, durante la ricognizione e dopo la ricognizione.

### **3. Procedura per l'ottenimento di un contributo alla ricognizione**

#### **3.1 Domanda**

La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:

- a. stato delle attuali conoscenze nell'area oggetto della prospezione mediante l'elaborazione dell'insieme di geodati, analisi e interpretazioni disponibili;
- b. ricognizioni geologiche previste per la determinazione delle ubicazioni e dei punti di perforazione e che servono all'individuazione e alla caratterizzazione di un serbatoio geotermico, nonché il plusvalore atteso in quanto ad aumento delle probabilità di uno sfruttamento efficace;
- c. piani dettagliati delle scadenze e le stime dei costi con uno scarto massimo del 10 per cento;
- d. domande, autorizzazioni e approvazioni da parte delle autorità necessarie allo svolgimento dei lavori;
- e. misure volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente, in particolare per le risorse di acqua potabile, e a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile.

#### **3.2 Rendiconto**

Il richiedente deve descrivere in modo completo e coscienzioso in un rapporto lo stato delle attuali conoscenze secondo il numero 3.1 lettera a.

#### **3.3 Gruppo di esperti**

- 3.3.1 swisstopo è rappresentato nel gruppo di esperti indipendente per valutare le componenti geologiche del progetto e il plusvalore per la prospezione in Svizzera, sempre che disponga delle necessarie competenze.
- 3.3.2 Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 3.1 in particolare in merito a:
  - a. attività di ricognizione previste e gestione del progetto;
  - b. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e tenore innovativo;
  - c. in che misura le attività di ricognizione accrescono le probabilità di uno sfruttamento efficace di un serbatoio geotermico e di una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> grazie all'impiego diretto della geotermia;
  - d. plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e

- e. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio, nonché per l'ambiente.
- 3.3.3 Se valuta positivamente il progetto, il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione su
- a. l'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico; *[Was kann man da empfehlen???*
  - b. le scadenze delle tappe del progetto;
  - c. l'ammontare del contributo da concedere.
- 3.4 Contratto
- Se viene concesso il sostegno alla ricognizione, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113b capoverso 3 in particolare i seguenti punti:
- a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
  - b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
  - c. entità, condizioni e scadenza del sostegno;
  - d. il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto e il diritto di compera del fondo da parte della Confederazione, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
  - e. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
  - f. ulteriori condizioni.
- 3.5 Svolgimento e conclusione del progetto
- a. Il richiedente svolge i lavori di ricognizione programmati.
  - b. L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di ricognizione. Egli valuta i risultati e redige un rapporto per il gruppo di esperti.
  - c. Se le scadenze di cui al numero 3.4 lettera a non vengono rispettate, l'UFE può sciogliere il contratto.
  - d. Al termine delle attività, il gruppo di esperti valuta a beneficio dell'UFE i risultati dei lavori di ricognizione e giudica i risultati in merito all'aumento atteso delle probabilità di individuare un serbatoio geotermico.

#### 4. Procedura per l'ottenimento di un contributo allo sfruttamento

- 4.1 Può presentare una domanda di sostegno per lo sfruttamento solamente il concessionario che ha precedentemente svolto una ricognizione e che dispone di un rapporto circa la probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico.
- 4.2 Domanda
- La domanda deve fornire informazioni su aspetti del progetto tecnici, economici, legali, organizzativi e rilevanti per la sicurezza nonché la protezione dell'ambiente, in particolare in merito a:
- a. programma dettagliato delle perforazioni, del completamento, delle misurazioni e delle prove di tutte le perforazioni previste;
  - b. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 10 per cento;
  - c. caratteristiche attese del presunto serbatoio geotermico, in particolare la temperatura ivi presente e le caratteristiche relative al trasporto;
  - d. utilizzazione prevista delle perforazioni e del serbatoio geotermico qualora i risultati non corrispondessero alle aspettative;
  - e. misure previste volte a individuare i pericoli e i rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente e a ridurre tali rischi a un livello minimo e ragionevolmente praticabile;
  - f. innovazioni previste al fine rendere promettente e affidabile lo sfruttamento di serbatoi geotermici in Svizzera;
  - g. valore delle attività di sfruttamento in riferimento alla prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero;
  - h. forma giuridica prevista della società responsabile della gestione;
  - i. finanziamento e costi amministrativi delle fasi di sfruttamento, costruzione, ampliamento, esercizio e smantellamento; e
  - j. sfruttamento dell'acqua calda estratta sulla base di un piano di utilizzazione, descrizione dei previsti acquirenti di calore nonché il loro coinvolgimento nel progetto.
- 4.3 Gruppo di esperti
- a. swisstopo è rappresentato nel gruppo di esperti indipendente per valutare le componenti geologiche del progetto e il plusvalore per la prospezione in Svizzera, sempre che disponga delle necessarie competenze.
  - b. Il gruppo di esperti esamina e valuta la domanda sulla base delle informazioni fornite al numero 4.2 in particolare in merito a:
    1. caratteristiche presunte del serbatoio geotermico, in particolare la temperatura ivi presente e le caratteristiche relative al trasporto;
    2. livello tecnico e qualitativo dei lavori programmati e il tenore innovativo;
    3. plusvalore per la prospezione di serbatoi geotermici nel sottosuolo svizzero; e
    4. gestione dei rischi per la salute, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dell'esercizio nonché per l'ambiente.
  - c. Il gruppo di esperti trasmette all'UFE in particolare una raccomandazione sull'accettazione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda esso trasmette all'UFE una raccomandazione su:
    1. temperature attese del serbatoio e caratteristiche relative al trasporto;
    2. scadenze delle tappe del progetto;
    3. ammontare del sostegno da concedere;
    4. un esperto indipendente in qualità di accompagnatore del progetto.

#### 4.4 Contratto

Se il contributo viene concesso, nel contratto vengono regolamentati secondo l'articolo 113 capoverso 4 in particolare i seguenti punti:

- a. le tappe principali che il richiedente deve raggiungere e le scadenze da rispettare;
- b. l'obbligo di informazione del richiedente nei confronti dell'UFE, segnatamente relativo a rapporti finanziari, conteggi finali ed eventuali modifiche del progetto;
- c. entità, condizioni e scadenza del contributo;
- d. il trasferimento a titolo gratuito dell'impianto e il diritto di compera del fondo da parte della Confederazione, se un progetto non viene portato avanti e nemmeno utilizzato per altri scopi;
- e. i motivi che conducono allo scioglimento del contratto;
- f. ulteriori condizioni.

#### 4.5 Svolgimento e conclusione del progetto

- 4.5.1. La responsabile o il responsabile del progetto svolge i lavori di sfruttamento programmati.
- 4.5.2. L'accompagnatore del progetto segue il progetto durante i lavori di sondaggio. Egli valuta i risultati, in particolare per quanto riguarda la temperatura del serbatoio e le sue caratteristiche relative al trasporto, e redige rapporti periodici per il gruppo di esperti.
- 4.5.3. Se le scadenze di cui al numero 4.4 lettera a non vengono rispettate, l'UFE può sciogliere il contratto.
- 4.5.4. Al termine dei lavori di sfruttamento, al più tardi sei mesi dalla conclusione delle prove, il gruppo di esperti valuta i risultati e giudica i lavori svolti e i risultati.

### 5. Geodati

- a. Il richiedente fornisce a titolo gratuito a swisstopo, entro al massimo sei mesi dopo il rilevamento, i rispettivi geodati.
- b. Nel quadro degli obiettivi della legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione<sup>31</sup> e dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geologia nazionale<sup>32</sup> swisstopo può utilizzare ed elaborare questi geodati.
- c. swisstopo mette a disposizione del pubblico i geodati primari e i geodati primari processati al più tardi entro 12 mesi dalla fine delle perforazioni di sondaggio.

<sup>31</sup> RS 510.62

<sup>32</sup> RS 510.624